



CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI
DI TERAMO

REGOLAMENTO DELLA SCUOLA FORENSE DEL COA DI TERAMO

Sommario

ARTICOLO 1	2
<i>Oggetto del regolamento</i>	2
ARTICOLO 2	2
<i>Istituzione e scopi</i>	2
ARTICOLO 3	2
<i>Finanziamento della Scuola</i>	2
ARTICOLO 4	3
<i>Organi della Scuola forense</i>	3
ARTICOLO 5	3
<i>Il Consiglio Direttivo</i>	3
ARTICOLO 6	4
<i>Il Direttore</i>	4
ARTICOLO 7	4
<i>Il Comitato Scientifico</i>	4
ARTICOLO 8	4
<i>Organizzazione di corsi. Docenti e Tutors</i>	4
ARTICOLO 9	5
<i>Durata e gestione dei corsi</i>	5
ARTICOLO 10	6
<i>Normativa di riferimento</i>	6
ARTICOLO 11	6
<i>Modifiche</i>	6
ARTICOLO 12	6
<i>Entrata in vigore</i>	6

ARTICOLO 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento della Scuola forense istituita dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo, con atto costitutivo approvato nella riunione del COA di Teramo in data 2 aprile 2013, nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge professionale.
2. Il presente Regolamento sostituisce integra e modifica l'atto costitutivo e il Regolamento della Scuola forense del COA di Teramo, adottati nella seduta del 2 aprile 2013, secondo le indicazioni contenute nel regolamento del 20.06.2014 n. 3 recante modalità di istituzione e organizzazione delle Scuole forensi, adottato dal Consiglio Nazionale Forense.

ARTICOLO 2

Istituzione e scopi

1. La Scuola Forense, prevista dall'art. 3 DPR 101/90 e successive modifiche ed integrazioni, è Organo dell'Ordine degli Avvocati della Provincia di Teramo ed ha sede presso i locali del COA, siti in Teramo, Palazzina ex Caserma Rossi, Largo Madonna delle Grazie, 1.
2. La Scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale degli aspiranti Avvocati e l'aggiornamento professionale degli Avvocati e, all'uopo:
 - a. organizza e gestisce, sulla base dei propri indirizzi funzionali e didattici, i corsi per la formazione degli aspiranti avvocati, nonché le eventuali prove selettive per l'ammissione ai corsi di formazione, con le modalità approvate nel presente regolamento;
 - b. sviluppa le qualità professionali degli aspiranti avvocati e promuove la conoscenza della deontologia attraverso esercitazioni, prove pratiche, simulazioni processuali, esperienze dirette nelle aule giudiziarie per assicurare un efficace completamento della formazione teorica dei discenti;
 - c. rilascia certificati ed attestati di frequenza dei corsi e di compimento del ciclo di formazione;
 - d. promuove, anche in collaborazione con Istituzioni che perseguono analoghi fini, attività di aggiornamento permanente e di orientamento in settori specialistici della professione, attraverso l'organizzazione di seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni e ogni altra attività culturale idonea allo scopo, per gli iscritti all'Albo, attraverso seminari, dibattiti, convegni, pubblicazioni ed ogni altra idonea iniziativa.

ARTICOLO 3

Finanziamento della Scuola

1. La Scuola Forense non ha scopo di lucro. È dotata di risorse economiche adeguate al fine di garantire un'offerta formativa completa e competitiva, costituite dai fondi messi a disposizione dal COA di Teramo e da altri Enti pubblici e/o privati, nonché da ogni altra acquisizione per sovvenzioni, lasciti o donazioni e dalle quote di iscrizione alla Scuola destinate esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative.

2. I costi di funzionamento della Scuola, calcolati su base semestrale, sono ripartiti in base al numero degli iscritti e i relativi importi devono essere corrisposti, su richiesta del Consiglio Direttivo, che ne determina l'ammontare.
3. Il COA di Teramo sostiene la Scuola anche mediante la messa a disposizione di attività formative, personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.
4. La funzione di Segreteria della Scuola forense fa carico all'Ordine degli Avvocati di Teramo ed avrà sede presso il COA di Teramo.

ARTICOLO 4

Organi della Scuola forense

1. Sono organi della Scuola Forense:
 - il Consiglio Direttivo;
 - il Direttore della Scuola;
 - il Comitato Scientifico.
2. Gli organi della Scuola sono nominati dal COA di Teramo, a titolo onorifico e gratuito, secondo le modalità previste dal presente Regolamento. Potranno essere previsti, nei limiti delle risorse finanziarie della Scuola, dei rimborsi spese.

ARTICOLO 5

Il Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo viene nominato dal COA di Teramo ed è composto da nove membri, compresi il Direttore della Scuola ed il Presidente del COA di Teramo che lo presiede di diritto, personalmente o tramite un suo delegato.
2. Il Consiglio Direttivo svolge funzioni di gestione e amministrazione della Scuola forense, cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, secondo le indicazioni del CNF, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico; predispone i programmi, le materie e i temi dei corsi e dei seminari; propone al Direttore i docenti; appronta il calendario delle lezioni; prepara eventuale materiale scientifico da distribuire ai discenti.
3. Il Consiglio Direttivo provvede alla definizione degli standard qualitativi, organizzativi e didattici ed alla redazione dei programmi dei corsi, tenendo conto di quelli predisposti ed approvati dal CNF.
4. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di almeno 5 componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. Si riunisce quando il Presidente lo ritiene necessario e, comunque, almeno una volta a trimestre. È convocato dal Presidente e/o dal Direttore con preavviso di almeno tre giorni.
5. I membri del Consiglio Direttivo restano in carica per tutta la durata del mandato del COA che lo ha designato, decadendo unitamente ad esso, e sono rieleggibili.
6. Costituisce causa di decadenza dall'incarico la mancata partecipazione a più di tre sedute consecutive del Direttivo, la cancellazione o la sospensione dall'Albo. In questi casi il componente decaduto sarà sostituito con effetto sino alla scadenza dell'originario mandato.

ARTICOLO 6

Il Direttore

1. Il Direttore della Scuola è nominato dal COA tra gli Avvocati iscritti all'Albo di Teramo con anzianità di iscrizione di almeno dieci anni, Docenti universitari anche non in servizio o Magistrati ed è componente effettivo del Consiglio Direttivo.
2. Sovrintende, assieme al Consiglio Direttivo, al regolare funzionamento della Scuola in tutti i suoi aspetti, fissa i tempi e le modalità di svolgimento delle attività didattiche; approva i programmi didattici e le iniziative scientifiche; nomina i Docenti tenendo conto delle proposte del Consiglio Direttivo; decide sulle ammissioni o sulle esclusioni dei discenti.
3. Resta in carica per tutta la durata del mandato del COA che lo ha designato, decadendo unitamente ad esso, ed è rieleggibile.

ARTICOLO 7

Il Comitato Scientifico

1. I componenti del Comitato Scientifico sono designati dal COA di Teramo che li sceglie tra Avvocati, Docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza nelle seguenti materie: diritto civile e procedura civile; diritto penale e procedura penale; diritto amministrativo e processuale amministrativo e diritto tributario, deontologia, ordinamento professionale e previdenza forense.
2. Il Comitato Scientifico è composto da un numero di membri annualmente determinato dal COA di Teramo, comunque non inferiore a cinque. È presieduto di diritto dal Direttore della Scuola con funzioni anche di Coordinatore.
3. La carica di componente del Consiglio Direttivo non è incompatibile con la carica di componente del Comitato Scientifico.
4. Il Comitato Scientifico formula pareri e proposte sulla idoneità e sulla realizzabilità dei programmi didattici approntati dal Consiglio Direttivo, nonché sul programma e/o struttura delle lezioni e dei corsi di formazione dei praticanti Avvocati; esprime pareri sui programmi sottoposti al suo esame e sui risultati conseguiti dalle iniziative attuate dalla Scuola Forense e dal Consiglio Direttivo.
5. Ogni membro del Comitato Scientifico ha facoltà di delega che può essere conferita per una specifica riunione.
6. La durata dell'incarico di componente del Comitato è pari a quella prevista per il Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 8

Organizzazione di corsi. Docenti e Tutors.

1. La Scuola Forense provvede all'organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, anche in collaborazione con associazioni specialistiche, assicurando la qualità dell'offerta formativa, sotto il profilo dello sviluppo adeguato di saperi e abilità, al fine di assicurare gli obiettivi formativi previsti dalla legge.
2. I Docenti verranno scelti tra Avvocati, Magistrati, Docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato. Nella scelta dei Docenti, il Consiglio Direttivo valuta, sulla base dei *curricula*, i titoli,

l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.

3. In ogni area di insegnamento il Direttore della Scuola, su proposta del Consiglio Direttivo, può nominare uno o più tutors, con il compito di coadiuvare i Docenti nella predisposizione del programma e nell'organizzazione di esercitazioni e simulazioni.
4. L'incarico di docente e quello di tutors sono onorifici e gratuiti. Potranno essere previsti, nei limiti delle risorse finanziarie della Scuola, dei rimborsi spese.
5. Nelle materie tecniche o che necessitino di un particolare insegnamento potranno essere organizzati seminari affidati a terzi, non rientranti nel personale docente, ai quali sarà corrisposto un compenso previa delibera del Consiglio Direttivo e sempre nei limiti delle risorse finanziarie della Scuola stessa.
6. Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa potranno essere previste, in sede di organizzazione dei corsi, modalità di insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.
7. La Scuola può provvedere al conferimento di borse di studio, o altre provvidenze ritenute opportune, in favore dei discenti meritevoli e/o bisognosi, secondo le direttive impartite dal Consiglio Direttivo e nei limiti delle risorse finanziarie della Scuola stessa.

ARTICOLO 9

Durata e gestione dei corsi

1. È fatto obbligo a tutti i praticanti iscritti al Registro dei Praticanti presso l'Ordine degli Avvocati di Teramo, di iscriversi e frequentare con profitto, per un periodo non inferiore a 18 (diciotto) mesi, la Scuola di formazione istituita presso l'Ordine di Teramo o ad altro corso di formazione di indirizzo professionale tenuto da ordini o associazioni forensi, nonché dagli altri soggetti previsti dalla legge.
2. Al Consiglio Direttivo della Scuola, d'intesa con il Comitato Scientifico, i Docenti ed i Tutors, spetta il compito di predisporre il programma e l'orario delle lezioni, in esecuzione del carico didattico non inferiore a 160 ore per l'intero periodo previsto dall'art. 43 comma 2 lett. c) della legge 247/2012. Il Consiglio Direttivo verifica periodicamente lo stato di attuazione del programma d'insegnamento del corso.
3. Il Consiglio Direttivo determina l'entità della tassa di iscrizione nonché i posti disponibili per l'ammissione al corso, procedendo a redigere il bando di ammissione e determinando i termini e le modalità di accesso.
4. Sono ammessi al corso i laureati in giurisprudenza iscritti nel Registro dei praticanti tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo nonché, sino ad esaurimento dei posti disponibili, quelli iscritti nei Registri dei praticanti di altri Consigli dell'Ordine.
5. La partecipazione al corso viene rilevata dal personale docente e dai tutors attraverso moduli cartacei da sottoscrivere all'entrata e all'uscita di ogni lezione, ovvero attraverso sistemi elettronici all'uopo predisposti.
6. Eventuali assenze per malattia, concorsi pubblici, esami di stato o altri gravi motivi, dovranno essere documentate da apposita certificazione; in mancanza, l'assenza non potrà essere considerata giustificata.
7. Al termine del corso, a coloro che abbiano partecipato ad almeno il 75% delle lezioni e delle esercitazioni previste per ogni modulo, verrà rilasciato il certificato di avvenuta frequenza alla Scuola e, quindi, di assolvimento all'obbligo formativo.

ARTICOLO 10

Normativa di riferimento

1. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Regolamento, si richiama la normativa vigente in materia (Regolamento 20/6/2014, n. 3 del Consiglio Nazionale Forense).

ARTICOLO 11

Modifiche

1. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dal COA di Teramo a maggioranza assoluta dei suoi componenti, su proposta dei singoli Consiglieri o di almeno 4 componenti del Comitato Scientifico.
2. In ogni caso, il presente Regolamento verrà adeguato alle normative che saranno ritenute applicabili, anche in base alle direttive della Scuola Superiore dell'Avvocatura e/o del Consiglio Nazionale Forense, nonché a quelle che eventualmente verranno emanate in materia.

ARTICOLO 12

Entrata in vigore

3. Il presente Regolamento entra in vigore alla data della sua approvazione e verrà pubblicato nell'apposita sezione della pagina web istituzionale del COA di Teramo, al fine di darne pubblicità.